
TFR IN AZIENDA O CHE CONFLUISCE IN UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE?

Lasciare il Tfr in azienda è da ritenersi la scelta migliore rispetto all'altra sopraindicata se si considerano questi aspetti:

I costi. Il Tfr lasciato che viene lasciato in azienda non prevede alcun costo per il dipendente. Destinarlo alla previdenza complementare comporta comunque l'applicazione delle commissioni previste dalla specifica soluzione scelta.

La restituzione. Il Tfr in azienda viene corrisposto interamente sotto forma di capitale al momento del pensionamento o, anche prima di maturare questo diritto, in caso di cambio del lavoro.

Se il TFR viene destinato alla previdenza complementare, lo stesso può essere ritirato solo al momento del raggiungimento dei requisiti per andare in pensione e per una somma massima del 50% in forma di capitale, il resto verrà riconosciuto sotto forma di rendita.

Il riscatto. Se si lascia il Tfr in azienda, il riscatto anticipato è possibile al 100% in caso di perdita o di cambio del lavoro mentre, destinandolo alla previdenza complementare è possibile riscattarlo al 50% in caso di disoccupazione dopo 1 anno o il 100% in caso di disoccupazione dopo 4 anni o invalidità superiore al 66%.

I punti di forza della previdenza complementare:

Le anticipazioni. Se si lascia il Tfr in azienda è possibile richiederne un'anticipazione solo dopo 8 anni, per un ammontare pari al massimo al 70% del montante accumulato, esclusivamente con la finalità di sostenere spese sanitarie e acquisto o ristrutturazione prima casa.

Il Tfr confluito nella previdenza complementare permette:

- Di richiedere, fin da subito, fino al 75% per spese mediche;
- Di richiedere, solo dopo 8 anni, il 75% per acquisto o ristrutturazione prima casa;
- Di richiedere il 30% per qualsiasi altro motivo;
- Di fruire di una particolare tassazione: se si lascia in azienda, al momento della liquidazione, sull'intero ammontare del Tfr si applica l'aliquota media Irpef degli ultimi 5 anni - dal 23% al 43%. Al pensionamento, in caso di anticipazioni sanitarie o riscatto da disoccupazione, se destinato alla previdenza complementare si applica un'aliquota che varia dal 9% al massimo 15% in funzione degli anni di permanenza al fondo. Le altre anticipazioni sono tassate in misura fissa al 23%.

In termini di rendimento, il Tfr lasciato in azienda viene rivalutato ogni anno con un tasso pari all'1,5% + 75% dell'indice Istat inflazione.

Nella previdenza complementare, invece, la rivalutazione è data in funzione della strategia scelta. Le forme pensionistiche complementari prevedono diverse alternative per investire i contributi, chiamate linee di investimento (o comparti).

Le linee di investimento si differenziano in base agli strumenti finanziari che vengono acquistati e sono riconducibili alle seguenti categorie:

- **Linee di investimento garantite**, che offrono una garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi (ad esempio, al momento del pensionamento);
- **Linee di investimento obbligazionarie** (pure o miste), a seconda che investano esclusivamente o principalmente in titoli obbligazionari; in caso di adesione tacita, il TFR affluisce a una linea garantita. Si potrà comunque successivamente scegliere un'altra linea di investimento;
- **Linee di investimento bilanciate**, che in linea di massima investono in azioni e in obbligazioni nella stessa percentuale;
- **Linee di investimento azionarie**, che investono solo o principalmente in azioni.

È importante conoscere la categoria della linea di investimento che si sceglie perché a questa corrisponde una specifica combinazione di rischio e rendimento.

È importante stabilire il livello di rischio che si è disposti a sopportare considerando quanto tempo manca al pensionamento, il proprio patrimonio e il reddito che ci si può aspettare di avere in futuro.

Sussiste un'autorità che è stata istituita per vigilare sulle forme pensionistiche complementari che è rappresentata dalla COVIP (**Commissione di vigilanza sui fondi pensione**) che è stata istituita nel 1993 (Decreto lgs. 124/1993). Il Decreto lgs. 252/2005 contiene la vigente disciplina in materia. In tale ambito, la COVIP esercita la vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidità.